



Prot. n. 548872

Roma, li

16 MAG. 2012

Al Comune di Tarquinia  
Settore 10° Urbanistica – Edilizia privata  
Via San Pancrazio, 35  
01016 Tarquinia (VT)

e, p.c., All'area urbanistica e copianificazione  
comunale (prov. FR-LT-RI-VT)

S E D E

**Oggetto:** parere in merito all'applicazione dell'art. 1, comma 1, lett. d), della L.R. 59/95 ai progetti esecutivi dei piani di lottizzazione – esercizio delle funzioni delegate ai Comuni in materia di autorizzazione paesaggistica

Il Comune di Tarquinia ha chiesto il parere di questa direzione regionale in merito a quanto specificato in oggetto. In particolare, chiede se l'amministrazione competente a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica per i progetti esecutivi di un piano di lottizzazione sia la Regione o il Comune delegato ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

In merito, si ritiene quanto segue.

L'art. 1, comma 1, della L.R. 19 dicembre 1995, n. 59, delega ai Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per diverse tipologie di interventi ed opere, tra le quali, alla lett. d), figurano "gli interventi, di iniziativa pubblica o privata, da realizzarsi in esecuzione degli strumenti urbanistici attuativi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 36/1987, per i quali sia stato rilasciato parere preventivo favorevole ai sensi della legge 1497/1939, successivamente all'entrata in vigore della legge 431/1985, purché i progetti edilizi così approvati siano in scala non inferiore a 1:200 ed i progetti relativi agli interventi medesimi rispettino i tipi edilizi approvati".

Nella sua formulazione iniziale, l'art. 1 della L.R. 2 luglio 1987, n. 36, considerava, ai fini dello snellimento delle procedure di approvazione, esclusivamente "i piani particolareggiati di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, i piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e quelli previsti dall'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865".

Pertanto, in base al combinato disposto delle due norme la delega di funzioni prevista nell'art. 1, comma 1, lett. d), della L.R. 59/95, era limitata all'autorizzazione dei progetti contenuti nei soli piani esecutivi sopra specificati.

In seguito, l'art. 26, comma 1, della L.R. 11 agosto 2009, n. 21 ("Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale"), ha riscritto integralmente l'art. 1 della L.R. 36/87 ed ha esteso l'applicazione della norma ai "piani particolareggiati ed i piani di lottizzazione di cui alla L. 1150/42" e, in via residuale, ad "ogni ulteriore piano attuativo dello strumento urbanistico generale". La norma è poi stata ulteriormente modificata dalla recente L.R. 13 agosto 2011, n. 10 ("Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21...").

In conseguenza della riformulazione dell'art. 1 della L.R. 36/87 questa direzione regionale, con nota 24 ottobre 2011, n. 456223, ha reso edotti i Comuni del Lazio del fatto che l'ampliamento delle tipologie dei piani attuativi previsti nella L.R. 36/87 si riflette anche sull'ambito di applicazione della L.R. 59/95 in virtù del rinvio operato dal legislatore.

**In concreto, la delega in discorso risulta notevolmente estesa, in quanto comprende anche i progetti esecutivi di tutti i piani attuativi che non comportano variante allo strumento urbanistico generale, ovvero che comportano le varianti specificate nella norma (lett. a-f).**

Ciò premesso, il Comune fa presente che questa direzione regionale, in data 20 aprile 2011, ha reso un parere di conformità paesaggistica concernente un piano di lottizzazione. Nell'esprimere le proprie valutazioni sulla conformità del piano alla disciplina del paesaggio, questa direzione precisava che "I progetti esecutivi del P.D.L. sono assoggettati alla successiva autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del succitato D.Lgs., da parte di questa Direzione". Da tale previsione origina il quesito posto dal Comune concernente la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi esecutivi del piano di lottizzazione.

In merito, si ritiene che le disposizioni di legge sopra citate prevalgano sulle eventuali prescrizioni difformi contenute negli atti regionali.

Pertanto, si ritiene che, in applicazione della legge regionale di delega n. 59/95 (art. 1, comma 1, lett. f)), il Comune di Tarquinia sia competente ad esprimersi sulle richieste di autorizzazione paesaggistica concernente i progetti esecutivi dei piani di lottizzazione, e di ogni

altro piano attuativo, per i quali siano stati rilasciati i pareri paesaggistici favorevoli, purché i progetti edilizi approvati siano in scala non inferiore a 1:200 ed i progetti relativi agli interventi medesimi rispettino i tipi edilizi approvati, così come disposto dalla citata legge regionale.


Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito:

[http://www.regione.lazio.it/rl\\_urbanistica/?vw=pareri](http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=pareri)

Il dirigente  
(dr.ssa Marina Ajello)



Il direttore  
(arch. Demetrio Carini)



**GDP**

G. Del Pinto

